

CONTENZIOSO

Differenza tra irreperibilità assoluta e relativa nelle notifiche

di Luigi Ferrajoli

La **notificazione degli avvisi e degli altri atti** che per legge devono essere **notificati al contribuente** è eseguita secondo le norme stabilite dagli [articoli 137 e ss. c.p.c.](#), con alcune eccezioni disciplinate dall'[articolo 60 D.P.R. 600/73](#).

In particolare, il [comma 1, lett. e\)](#) dell'articolo summenzionato prevede espressamente che *"quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione **non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente**, l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si **affigge nell'albo del comune** e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per il ricorrente, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione"*.

Tale norma disciplina **esclusivamente le notifiche in caso di irreperibilità assoluta** da parte del contribuente, per la precisione nel caso in cui **l'ufficiale giudiziario non riesca a rintracciare il debitore**, in quanto risulta trasferito in un luogo sconosciuto oppure nell'ipotesi in cui nel Comune in cui deve essere eseguita la notifica non si rivenga una abitazione, ufficio o azienda del contribuente.

In questo caso, **l'ufficiale giudiziario**, al fine di far perfezionare la notifica **dell'atto, deve affiggere all'albo comunale l'avviso di accertamento in busta chiusa, senza l'invio della raccomandata informativa al destinatario**. La notificazione si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione (termine da computare per proporre eventuali impugnazioni).

Viceversa, in caso di **irreperibilità relativa** da parte del contribuente, la notificazione deve essere eseguita applicando necessariamente l'[articolo 140 c.p.c.](#)

Tale disposizione, infatti, trova applicazione quando siano **conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario**, ma non sia stato **possibile eseguire la notifica perché il soggetto era momentaneamente assente ma non trasferito in altro luogo**.

La notifica espletata ai sensi dell'[articolo 140 c.p.c.](#) è **valida se l'ufficiale ha rispettato determinate formalità**:

1. il deposito presso la casa comunale;
2. l'affissione dell'avviso alla porta del destinatario;
3. l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento.

Ciò posto, espletate tutte le formalità previste dalla normativa, compresa quella dell'invio

della raccomandata informativa, **la notifica presso la residenza del contribuente, in caso di temporanea assenza di quest'ultimo, è valida.**

Ciò è stato chiarito **dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 21877 del 07.09.2018.**

Nel caso di specie, l'**Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza emessa dalla CTR** della Campania, relativa a una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, emessa per il mancato pagamento da parte del contribuente di tre cartelle esattoriali inerenti Iva, Irap e tassa auto. **In particolare, era sorta una questione di ritualità della notifica delle predette cartelle, ai sensi dell'[articolo 140 c.p.c.](#)**

La CTR adita aveva ritenuto errata la relazione di notifica delle cartelle sottostanti al preavviso di fermo, dalla quale era emerso che la **residenza** della contribuente era **"sconosciuta"** ovvero "temporaneamente assente", rilevato che la contribuente aveva la propria residenza proprio nell'indirizzo indicata nella relata di notifica.

L'Ufficio, nel procedere avanti la **Suprema Corte, aveva rilevato come unico motivo di impugnazione la violazione dell'[articolo 60, comma 1, lett. e\), D.P.R. 600/73](#) e dell'[articolo 140 c.p.c.](#)**, osservando come i giudici della CTR avessero confuso la **nozione di irreperibilità assoluta con quella di irreperibilità relativa**, che era la fattispecie che ricorreva nel caso *de quo*. Ciò risultava dall'esame della relata, che attestava il corretto dispiegarsi del procedimento notificatorio, in caso di constatata temporanea assenza del destinatario.

Il Giudice di legittimità, con la richiamata **ordinanza n. 21877/2018**, ha accolto il ricorso proposto dall'Ente impositore, rigettando la sentenza emessa **dalla CTR** territorialmente competente.

Nello specifico, la Corte di Cassazione, conformandosi ad un costante principio giurisprudenziale precedente, ha statuito che *"la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nell'ipotesi di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c."* (**Cass. n. 11369/2006, n. 3590/2015**).

Nella fattispecie in esame, la CTR aveva accertato che l'indirizzo indicato sulle relate corrispondeva a quello di residenza del contribuente. Inoltre, dall'esame della relata era emerso che **l'ufficiale giudiziario aveva espletato tutte le formalità previste nel caso di temporanea assenza del destinatario**, compresa quella dell'invio della raccomandata informativa; quindi, la notifica doveva considerarsi valida.

La Corte, pertanto, **ha accolto il ricorso**, cassato la sentenza e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per riesaminare il merito della controversia.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)